

Sent.N.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

Composta dai signori magistrati:

dott. Salvatore Nottola	Presidente
dott. Gaetano Russo	Consigliere relatore
dott. Stefano Perri	1° Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità istituito dal V. Procuratore Regionale presso la Corte dei Conti per il Lazio ed iscritto al n. 64362 del registro di segreteria nei confronti di personale del Comune di Cervaro(FR), quali:

1) amministratori ATREI Garofalo Gaetano, MARROCCO Giovanni, ARCIERO Aldo, CASALE Giuseppe, PACITTI Giovanni, tutti difesi dagli avv.ti Otello Zambardi e Giuseppe Lambro ed elettivamente domiciliati in Roma via degli Orti Gianicolensi, 5 presso l'avv. Riccardo Marconi, PALOMBO Michele Mario difeso dall' avv. Antonello Tornitore elettivamente domiciliato presso lo stesso in Roma via Cola di Rienzo, 271;

2) componenti del consiglio di Amministrazione MARROCCO Ennio, LEONARDI Francesco, FASULO Silvestra Maria, RICOZZI Rita, RANALDI Roberto, IEFFI Dario Mauro, ATREI Enrico Giovanni, RISI Katia, FARGNOLI Vittore, CONTE Achille, tutti difesi dagli avv.ti Otello Zambardi e Giuseppe Lambro ed elettivamente domiciliati in Roma via degli Orti Gianicolensi, 5 presso l'avv. Riccardo Marconi.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;Visti gli atti di causa;Uditi nella pubblica udienza del 8 gennaio

'07, con l'assistenza del segretario Ernestina Barbone, il relatore consigliere dott. Gaetano Russo, il V. Procuratore Regionale dott. Andrea Lupi, i difensori dei convenuti .

FATTO

1) Il V. Procuratore Regionale della Corte dei Conti presso la Sezione Lazio ha convenuto in giudizio i rappresentanti del Consiglio Comunale del Comune di Cervaro (FR) i signori: ATREI Garofalo Gaetano, MARROCCO Giovanni, ARCIERO Aldo, CASALE Giuseppe, PACITTI Giovanni, PALOMBO Michele Mario, nella qualità di amministratori; MARROCCO Ennio, LEONARDI Francesco, FASULO Silvestra Maria, RICOZZI Rita, RANALDI Roberto, IEFFI Dario Mauro, Atrei Enrico Giovanni, RISI Katia, FARGNOLI Vittore, CONTE Achille, nella qualità di componenti, per la condanna al pagamento della somma di €28.405,12 da addebitare pro quota agli stessi nella misura di €1775,32.

2) Espone il P.M: **a**) che con la relazione del 21.11.'03 del segretario generale del Comune di Cervaro è emerso che a seguito di varie delibere furono affidati all' arch. Antonio Giorgi incarichi per redazione di progetti di OO.PP senza specificazione della copertura finanziaria, facendo solo riferimento a finanziamenti regionali, poi non concessi; **b**) che gli incarichi, affidati con deliberazioni di giunta in quanto risalenti ad epoca anteriore alla legge 142/1990 non richiedevano i relativi pareri tecnici e di legittimità; **c**) che con deliberazione del consiglio comunale n. 58 del 25.9.'02 (riconoscimento debito fuori bilancio) all'arch. Antonio Giorgi veniva liquidato con mandato di pagamento n. 430 dell' 11.4.2003 l'importo di € 28.405,12 a saldo di ogni avere, nonostante che i progetti dal medesimo redatti non erano utilizzabili, in quanto non conformi alle disposizioni di cui alla legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni; **d**) che sulla base di 15 delibere emesse nel periodo 28.10.1986 - 28.2.1997 si sarebbe concretato un comportamento gravemente colposo dei convenuti per aver conferito gli incarichi di progettazione all'arch. Antonio Giorgi, in assenza di copertura finanziaria esponendo l'ente ad un successivo contenzioso.

3) Prosegue il P.M che gli indagati nelle rispettive deduzioni all'atto di invito relativo hanno così

evidenziato le rispettive posizioni:

3.1) Per ATREI, MARROCCO, ARCIERO, PACITTI, LEONARDI, FASULO, RICOZZI, IEFFI, RISI, FARGNOLI, CONTE: **a)** che il conferimento dell'incarico fu subordinato all'effettivo finanziamento da parte dell'Assessorato Regionale; **b)** che l'Amministrazione è addivenuta alla transazione col professionista, per evitare soccombenza nel contenzioso promosso dallo stesso nei confronti dell'ente;

3.2) Per CASALE E PALOMBO: **a)** l'eccezione della prescrizione dell'azione rispetto all'atto illegittimo; **b)** estraneità alla fase di riconoscimento del debito; **c)** carenza del nesso di causalità tra l'inutilizzabilità dei progetto ex legge n. 109/94 ed il presunto danno erariale. In particolare nell'audizione del 6 settembre '05 dichiaravano: - di aver ricoperto la carica di assessore il primo dal 1985 al 1989 ed il secondo dal 1985 al 1990 di non essere stati presenti ad alcune delibere; - che essendo rimasti del tutto estranei al riconoscimento del debito non hanno potuto valutare sia la congruità del compenso che la inutilizzabilità dei progetti, perché non conformi alla legge Merloni n. 109/94; - che il professionista “non avrebbe in alcun modo potuto pretendere in sede contenziosa, quanto illegittimamente liquidatogli in via transattiva “. Ambedue hanno dichiarato altresì di non opporsi al procedimento monitorio (pag. 11 cit)

3.3) Per RANALDI che quantunque non fossero utilizzabili i progetti perché non conformi alla legge n. 109/94 la sola utilizzabilità per conseguire il finanziamento determinava il diritto del professionista ad ottenere la remunerazione per il lavoro svolto (pag. 9 cit);

4) Conclude il P.M che “ gli amministratori avrebbero potuto e dovuto in sede di transazione obbligare l'arch. Giorgi ad adeguare i progetti alla vigente normativa al fine di poterli successivamente utilizzare “. Pertanto prosegue il P.M che le deduzioni dei presunti responsabili non sono fondate e tali da confutare in fatto e diritto le ragioni della citazione.

Per detti motivi chiama a rispondere i convenuti al pagamento pro quota ciascuno di €1775,32.

5) Il P.M ha dato attivazione al procedimento monitorio, cui è seguito il decreto del Presidente

della Sezione del 30.11.'05 nel quale veniva determinata in € 800,00 (ottocento/00) ciascuno la somma complessiva da pagare, comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria, oltre le spese di giudizio, fissando il termine perentorio del 19.6.'06 entro il quale depositare presso la Segreteria della Sezione dichiarazione di accettazione dell'addebito, ai fini di quanto previsto dall'art. 389 del R. D n. 1038/1933.

Soltanto il convenuto Casale Giuseppe ha dichiarato di accettare l'addebito suddetto e nei suoi confronti è stata emessa l'ordinanza di pagamento n. 661 del 10.10.2006, con correlata cancellazione del giudizio dal ruolo.

Per gli altri convenuti il giudizio ha avuto corso.

6) La difesa di PALOMBO ha opposto: **a)** che non è stato dato, nell'atto di citazione alcun concreto apporto né in termini materiali né volontari alla concreta diminuzione patrimoniale dell'ente; **b)** che le delibere di conferimento dell'incarico erano state adottate allo scopo di ottenere i finanziamenti regionali ed il pagamento dei compensi era subordinato esclusivamente all'erogazione dei fondi che è avvenuta al momento dell'adozione di atti successivi (riconoscimento del debito fuori bilancio e liquidazioni), alle cui fasi il Palombo è rimasto del tutto estraneo).

7) La difesa di tutti gli altri convenuti ha opposto:

a) la nullità dell'atto di citazione per mancanza di una chiara ed esatta esplicitazione degli elementi di diritto in ordine al fatto che non vengono esplicitate le ragioni per cui i progetti redatti dall'arch. Giorgi non ottemperino alla legge n. 109/94 e che siano inutilizzabili e quindi tali da non poter arrecare alcuna utilità per l'ente;

b) l'inesistenza del danno erariale in quanto i progetti hanno avuto un seguito ed anche le opere sono state in parte eseguite col completamento dell'impianto sportivo comunale, ristrutturazione e completamento dell'ex scuola materna, dell'ex pretura e per aver avuto i previsti finanziamenti;

c) l'inesistenza della colpa grave perché non vi è stata una condotta antidoverosa in quanto il riconoscimento del debito fuori bilancio è stato posto in essere per non arrecare maggiore danno al

Comune e comunque

perché l'ente ne ha tratto utilità dai progetti;

d) relativamente al cons. Ricozzi Rita di dichiarare l'estromissione dal giudizio per non aver partecipato all'adozione della delibera consiliare n. 58 del 25.9.'02.

In udienza le parti hanno sostanzialmente ribadito le rispettive posizioni.

DIRITTO

1) Il Collegio prima di affrontare nel merito i temi portati al suo esame deve farsi carico di risolvere le questioni preliminari e pregiudiziali prospettate da parte convenuta.

1.1) L'eccezione preliminare sollevata in merito alla prescrizione dell'azione del P.M è fondata sulla circostanza che i fatti da cui prendono le mosse hanno riferimento alle delibere di G.M che risalgono ad un periodo corrente dal 1986 al 1997, mentre i fatti contestati con l'invito a dedurre risalgono al 31.3.'05.

Va rilevato a tal proposito che il momento in cui si è avuto il depauperamento dell'ente con l'esborso di €28.405,12, risale al mandato di pagamento n. 430 dell'11.4.2003, cui ha fatto seguito nel termine quinquennale previsto dalla norma l'atto di citazione dell'ottobre '05. Risultando l'azione del P.M tempestiva rispetto al termine di prescrizione il cui 'dies a quo' deve rapportarsi al mandato di pagamento dell'aprile 2003, ne consegue l'infondatezza della eccezione opposta.

1.2) Quanto alla eccezione pregiudiziale di nullità dell'atto di citazione per mancanza di una chiara ed esatta esplicitazione delle ragioni per cui i progetti redatti dall'arch. Giorgi: a) non ottemperino alla legge n. 109/94; b) siano inutilizzabili e quindi tali da non poter arrecare alcuna utilità per l'ente, anche tale eccezione va respinta per i motivi di seguito esplicitati.

Quanto alla nullità dell'atto di chiamata in giudizio va rilevato che gli elementi, sia in fatto che in diritto, che lo stesso contiene, costituiscono l'esatta esplicitazione delle ragioni di contestazione dei vari punti, su cui parte attorea si è soffermata in maniera chiara e puntuale.

Quanto alla inutilizzabilità dei progetti da parte del Comune, trattasi di notizia, cui non può non

attribuirsi valore di veridicità in ordine al non possibile impiego degli stessi da parte interessata, in quanto trattasi di affermazione proveniente direttamente dalla fonte di possibile utilizzazione degli stessi e cioè dai responsabili dell' ente interessato, più esattamente dall'ufficio tecnico e dal segretario del Comune, così come risulta ribadito in udienza dallo stesso P.M

2) Risolte le questioni preliminare e pregiudiziale il Collegio sposta la sua attenzione sul merito.

2.1) Va premesso ed osservato, in primo luogo, che il riconoscimento del debito, nell'ambito pubblico, si inquadra nella categoria di atti eccezionali, cui deve farsi ricorso in casi altrettanto singolari che trovino ragioni in ipotesi e circostanze imprevedute ed imprevedibili che, per ragioni sopraggiunte o necessitate da urgenza, non abbiano potuto consentire agli organi responsabili del Comune di fare ricorso, secondo ordinaria amministrazione, alle normali procedure di impegno della spesa.

2.2) Il primo quesito che, comunque, deve porsi e risolvere il Collegio è quello di stabilire se il ricorso al riconoscimento del debito fatto dall'ente possa rientrare nei casi eccezionali sopra indicati. Lo sviluppo della vicenda, in ordine all'adozione di detta procedura, conduce ad una soluzione negativa, non soltanto in merito al metodo prescelto ma soprattutto in ordine al risvolto derivato sulle finanze dell'ente.

Va altresì precisato che il presupposto per procedere al riconoscimento di un debito fuori bilancio e dunque al pagamento di quanto dovuto ad un avente diritto, poggia sul concetto essenziale e fondamentale dell'utilizzabilità a fini pubblici della prestazione eseguita.

3) Occorre puntualizzare che il discorso sulla responsabilità contabile per fatto illegittimo dei convenuti - derivante da riconoscimento del debito per progettazione svolta dall'architetto Giorgi per conto del Comune di Cervaro - necessita di un approfondimento che deve snodarsi attraverso precisazioni e spiegazioni.

3.1) Per poter, infatti, agevolmente affrontare la tematica che ha caratterizzato la vicenda portata in giudizio, appare opportuno distinguere i momenti, che ne hanno caratterizzato lo svolgimento, in

due fasi: ' prius ' e 'posteriorius'.

La fase 'prius' è caratterizzata dall'emanazione delle delibere di conferimento dell'incarico all'arch. Giorgi, predisposte allo scopo di ottenere i finanziamenti regionali col vincolo del pagamento all'avente diritto per l'incarico svolto, subordinatamente all'effettivo conseguimento del finanziamento.

A parte la considerazione che appare quanto mai singolare che un ente pubblico, quale il Comune, proceda al conferimento dell'incarico subordinandone il pagamento all'effettivo finanziamento, senza consolidare tale impegno con atto sottostante, non potendo pretendersi che un professionista svolga la sua attività con l'alea del dubbio finanziamento, senza monetizzazione cioè del tempo impiegato per lo svolgimento del lavoro. Va da sé che il conferimento dell'incarico, a meno che non venga pattuito tra le parti che la prestazione sia a titolo gratuito, comporta per il destinatario del servizio il pagamento del corrispettivo, quanto meno nelle misure stabilite dall'ordine professionale relativo.

In relazione a quanto si legge nelle delibere, secondo cui in caso di mancato finanziamento delle opere, per le quali furono conferiti all'architetto gli specifici incarichi di progettazione, il Comune avrebbe provveduto a corrispondere al professionista, a titolo di rimborso spese, l'importo di £ 300.000 (lire trecentomila).

Non risulta che detto rapporto sinallagmatico sia stato trasfuso in un atto d'obbligo con l'impegno reciproco del Comune e del professionista, di soddisfare l'obbligazione, in caso di mancato finanziamento da parte regionale col pagamento del solo importo stabilito di £ 300.000.

E' in questa fase ' prius' che si riscontra la colpa dei convenuti, per la mancanza di un atto di disciplina contrattuale del rapporto bilaterale.

I convenuti non hanno di fatto predisposto, mediante un atto, l'impedimento delle eventuali rimostranze che il professionista avrebbe potuto opporre nelle sedi giudiziali opportune, stante la inopponibilità allo stesso di quanto contenuto e stabilito nelle relative delibere, in merito al

pagamento da corrispondere in caso di mancati finanziamenti. Si è in presenza, infatti, di atti determinativi che, per il fatto che l'architetto non aveva avuto alcuna partecipazione attiva, rimanevano senza effetto ed impegno alcuno nei confronti dello stesso. Da qui il ricorso all'atto di riconoscimento di debito, con conseguente danno all'erario.

Trattasi di condotta che - se nella fase iniziale dell'emanazione delle delibere di assentimento dell'incarico, possa configurarsi, per l' assenza di quell'impegno scritto caratterizzata da colpa lieve, stante sia la possibilità del conseguibile finanziamento regionale sia quella del realizzo di opere pubbliche sia quella di eventuale acquiescenza del professionista a riscuotere le sole spese sostenute e valutate in £ 300.000 - assurde, invece a livello grave, per grossolana negligenza nel momento in cui si è concretata la delibera del riconoscimento del debito, cui è conseguito il danno erariale mediante il pagamento di €28.405,12.

Né può opporsi, come sarà meglio chiarito in seguito, che dall'attività professionale svolta dall'arch. Giorgi sia derivata una utilità all'ente, stante la inequivoca negazione, da parte dei responsabili del Comune, della possibilità di utilizzo dei progetti presentati dal medesimo.

Il conferimento dell'incarico al professionista era avvenuto in una circostanza specifica (emanazione delle delibere) in cui era detto, se pur in maniera impropria, che il pagamento allo stesso avrebbe avuto luogo, soltanto dopo l'effettivo finanziamento regionale. Trattasi di condotta tenuta nella fase deliberativa dell'incarico improntata, come già accennato, a leggerezza, in quanto non si può presumere che un professionista svolga la propria attività, in forza di delibera priva di un sottostante rapporto contrattuale che ne caratterizzasse il carattere aleatorio, subordinandone il pagamento del compenso ad avvenuto finanziamento da parte di altro ente. Il Collegio ribadisce pertanto la valutazione di colpa grave della condotta tenuta dai responsabili, nel momento in cui viene deliberato di procedere al pagamento al professionista mediante l'atto di riconoscimento del debito, perché è attraverso di questo che è venuto a concretarsi effettivamente il danno all'ente e la conseguente chiamata a rispondere.

4) A tal punto deve convenirsi con quanto opposto dalla difesa del Palombo che non può addebitarsi allo stesso, per le ragioni sopra esposte, una contestazione di responsabilità per colpa grave, per il solo fatto che il convenuto abbia assentito al conferimento dell'incarico nella fase 'prius'.

Sulla base di tale linea ragionativa deve intravedersi nel comportamento del Palombo e con lui di tutti gli altri convenuti un grado sì di responsabilità ma che non assurge a colpa grave fino a quando non si acceda al pagamento all'avente diritto, il quale avrebbe potuto anche, se per pura ipotesi, accettare e dunque sottostare al pagamento delle spese che nel caso in specie si sarebbero risolte in quelle sole di rimborso di costi precedentemente indicati in £ 300.000.

4.1) Vi è un ulteriore motivo che, visto sotto angolazione diversa, conduce alla stessa soluzione.

Il P.M parte dal presupposto che gli “ incarichi di progettazione all'arch. Giorgi” furono fatti “ in assenza di copertura finanziaria esponendo l'ente ad un successivo contenzioso”.

Bisogna soggiungere, a tal preciso proposito, che con la delibera n. 438/86 la Giunta, con riferimento al fatto che la Regione Lazio attua programmi per lo sviluppo delle strutture culturali attraverso la legge regionale n. 21/1984, aveva ritenuto di programmare la realizzazione di strutture da adibire a museo civico e centro polivalente per attività culturali e la ristrutturazione dei locali dell'ex Pretura e dell'ex mattatoio comunale.

Va soggiunto che trattasi di opere a finalità pubbliche, a fronte della cui realizzazione e del doveroso conseguimento, l'iniziativa intrapresa dagli amministratori comunali e in specie dei convenuti appariva teleologicamente confacente al raggiungimento delle finalità dell'ente; una inerzia in tal senso non sarebbe certamente giovata all'ente.

D'altra parte una misura cautelativa era stata comunque adottata, allorché la Giunta Municipale con la delibera n. 787 dell'11.2.87 deliberava l'incarico all'arch. Giorgi della redazione dei progetti stabilendo che “ il tecnico sarà retribuito solo in caso di esito favorevole del finanziamento, in base all'entità dello stesso ed in base all'apposita convenzione che sarà redatta al momento della

progettazione esecutiva e con intesa che in caso di mancato finanziamento verrà corrisposta la cifra forfetaria di £ 300.000 a titolo di rimborso spese da imputarsi al cap. 1086 del bilancio comunale 'spese di progettazione'; tale delibera fu anch'essa approvata dall'organo di controllo nella seduta del 25.6.1987. Anche nella successiva delibera n. 80 del 1988 i consiglieri ribadivano che “ nessun onere farà capo a questa Amministrazione per spese di progettazione in caso di mancato finanziamento dell'opera”.

4.2) Quanto all'obbiezione relativa al parere favorevole espresso dagli organi di controllo sulla legittimità delle delibere, tale enunciazione appare ininfluenza ai fini della chiamata in giudizio dei convenuti, in quanto i pareri favorevoli sono stati espressi su tutti gli atti prodromici che hanno preceduto l'avvio della procedura per il conferimento degli incarichi all'architetto, il cui pagamento della parcella è avvenuto solo in seguito all'atto di riconoscimento del debito (delibera n. 58 del settembre '02 e pagamento col mandato n. 430 dell'aprile '03) col quale è venuta a concretarsi effettivamente il danno erariale.

Deve affermarsi che gli atti presupposti, e cioè le delibere di Giunta avevano stabilito e ribadito che il compenso sarebbe stato concesso soltanto se fosse avvenuto il finanziamento della Regione, residuando la relativa pretesa al rimborso delle spese nella misura previamente stabilita di £ 300.000 (lire- *trecentomila*). Va precisato che tutte le delibere non solo furono approvate dagli organi di controllo degli atti del Comune ma non furono neppure impugnate nelle sedi opportune dal professionista, né potevano esserlo, non solo per carenza del verificarsi della condizione sospensiva, ma soprattutto per difetto di legittimazione attiva all'impugnativa da parte del professionista, trattandosi di atti rientranti nella piena autonomia dell'ente..

4.3) Se non si può - anche per il parere favorevole espresso su dette delibere dagli organi di controllo - definire deplorabile la condotta degli amministratori nella fase 'prius' che ha preceduto il riconoscimento del debito e dunque del pagamento, deve altrettanto convenirsi, per logica coerenza, di verificare chi dei convenuti fosse presente alla delibera del riconoscimento del debito,

da cui trae origine il documento all'ente.

Quanto all' affermazione, fatta dalla difesa del Palombo, in ordine alla mancata prova della volontarietà degli atti a produrre l'evento dannoso, deve affermarsi che detta obiezione assumerebbe rilevanza soltanto nel caso in cui il P.M avesse nel relativo atto di citazione attribuito al convenuto una responsabilità di natura dolosa. Nel caso in specie la chiamata in giudizio è stata qualificata quale responsabilità a titolo di colpa grave. Ne consegue pertanto che l'eccezione, opposta dalla parte convenuta, si manifesta priva di giuridico fondamento;

Deve invece rilevarsi che il Palombo non ha avuto alcuna partecipazione attiva in ordine al procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio, in quanto non partecipante alla determinazione. Egli pertanto va assolto dai relativi addebiti contestati.

4.4) Quanto alla obiezione di dichiarare l'estromissione dal giudizio del cons. Riconzi Rita per non aver partecipato all'adozione della delibera consiliare n. 58 del 25.9.'02, tale eccezione è da respingere.

Deve, infatti, osservarsi che nello stesso atto richiamato la convenuta risulta presente sia in sede di appello dei partecipanti all'assemblea sia in quella degli aderenti alla votazione favorevole espressa con alzata di mano; emerge invece che solo nella fase di interpello della stessa, in ordine al tema in discussione, la medesima non era in aula. Così infatti si legge nella delibera < Ed inoltre, come mai a quell' epoca il consigliere Riconzi, che faceva parte della minoranza, ora viene a riproporci il riconoscimento dello stesso debito? E rivolgendosi verso l'assessore Riconzi, nota che la stessa non è in aula"> . L'assenza dunque è stata solo limitata al momento dell'interpello ma non certamente in quella di espressione di voto favorevole all'approvazione della delibera.

5) Altro punto su cui il Collegio deve portare la sua attenzione concerne l'effettivo utilizzo da parte del Comune di Cervaro dei progetti realizzati dall' arch. Giorgi.

Va rammentato, a tal proposito, come emerge dalla descrizione in fatto e

come risulta dall'istruttoria, che con le delibere comunali erano stati affidati incarichi di redazione

di progetti di opere pubbliche senza specifica di copertura finanziaria, facendo solo riferimento ai finanziamenti regionali, mai concessi. La mancata concessione di finanziamenti emerge dalla relazione redatta dal geom Michele Massaro, responsabile dell' ufficio tecnico del Comune il quale testualmente espone < conferma la relazione del 17.11.'03 in ordine alla inutilizzabilità dei progetti redatti dall'arch. Antonio Giorgi in quanto non conformi alle normative vigenti, legge 109/94 che quindi non possono essere utilizzati dal comune a partire dall'entrata in vigore della legge...>. Tali enunciazioni risultano peraltro confermate con la relazione del segretario comunale.

6) Ciò che rileva, ai fini della responsabilità dei convenuti per danno erariale, non è solo la mancata copertura finanziaria delle commissioni conferite, il cui ripiano era legato ai finanziamenti regionali e sui quali erano fondati essenzialmente, se pure a futura elargizione, mai compiuta, i rispettivi conferimenti degli incarichi, ma soprattutto la inutilizzabilità dei progetti per sopravvenuta normazione (legge n. 109/94)rispetto al conferimento degli incarichi.

Si rileva nelle delibere, pressoché in maniera costante: **a)** che, per il raggiungimento dei fini dell'ente erano stati presi gli opportuni contatti con professionisti; **b)** che l'arch. Antonio Giorgi aveva dato la disponibilità ad assumere l'incarico; **c)** che in caso di mancato finanziamento regionale, il professionista sarebbe stato remunerato con l'importo di £ 300.000 a titolo di rimborso spese.

7) Sul presupposto che non risultano nel fascicolo, come già accennato, né una obbligazione formalmente trasfusa in un atto, tra l'ente ed il professionista, cui poter fare preciso riferimento sulle prestazioni corrispettive, né quella formalizzante l'impegno del professionista e l'obbligo del Comune a remunerarne l'opera col pagamento di £ 300.000 a titolo solo di rimborso spese, nel caso di mancati finanziamenti regionali, emergono una leggerezza ed una negligenza di tutto rilievo da parte degli amministratori pubblici, per non aver saputo tutelare gli interessi dell'ente esponendolo così ad una spesa per la presentazione dei progetti che, allo stato, sono risultati del tutto inutilizzabili, per i fini specifici per cui erano stati richiesti.

7.1) Sta di fatto che il finanziamento regionale non ha avuto seguito perché i progetti dell'arch. Giorgi non erano utilizzabili, in quanto non conformi alle disposizioni della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.

In sostanza, se il Comune, prima dell'atto di riconoscimento del debito, avesse posto in essere un contratto col professionista che ne avesse limitata la pretesa al rimborso delle sole spese quantificate in £ 300.000, come previsto dalle delibere, l'azione di chiamata in giudizio del Comune da parte dell'arch. Giorgi non avrebbe potuto sortire alcun effetto positivo di riconoscimento di un diritto che andasse al di là di quello delle spese già quantificate e stabilite in £ 300.000 e di cui il professionista sarebbe stato consapevole e conseguentemente non avrebbe potuto far valere alcun maggiore diritto.

8) Quanto, in particolare, alla mancata utilizzazione dei progetti redatti dall'arch. Giorgi tale attestazione non costituisce affermazione dell'organo requirente, né appare desunta dallo stesso ma deriva da concrete risultanze in atti desunte da indagini svolte presso lo stesso Comune di Cervaro, il cui responsabile ha dato atto del mancato utilizzo dei progetti. A fronte di tali osservazioni la difesa si è limitata a sole affermazioni apodittiche senza supportarle con elementi di idonea confutazione.

9) Valuta il Collegio che il comportamento dei convenuti, ad eccezione di Palombo, sia stato improntato ad una condotta gravemente negligente nella tutela degli interessi dell'ente, comportando un danno al Comune di €28.405,12 .

P.Q.M

La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio
definitivamente pronunciando

ASSOLVE

In difformità a quanto richiesto con l'atto di citazione del V. Procuratore Regionale presso la Corte dei Conti per il Lazio:

il convenuto PALOMBO Michele Mario per assenza di colpa grave. Spese compensate.

CONDANNA

In conformità a quanto richiesto con atto di citazione del V. Procuratore Regionale presso la Corte dei Conti per il Lazio, i convenuti: ATREI Garofalo Gaetano, MARROCCO Giovanni, ARCIERO Aldo, PACITTI Giovanni, MARROCCO Ennio, LEONARDI Francesco, FASULO Silvestra Maria, RICOZZI Rita, RANALDI Roberto, IEFFI Dario Mauro, ATREI Enrico Giovanni, RISI Katia, FARGNOLI Vittore, CONTE Achille al pagamento di € 1775,00 (millesettecentosettantacinque/00) ciascuno, compresa rivalutazione; Su detto importo saranno calcolati gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino alla data della soddisfazione del debito. Li condanna altresì alle spese di giudizio, con ripartizione agli stessi secondo i limiti della condanna e che si liquidano in €2.006,08 (duemilasei/08)

Demanda alla Segreteria per tutte le incombenze relative.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio dell' 8 gennaio '07.

L'estensore
dott. Salvatore Nottola

Il Presidente Cons. Gaetano Russo

Depositata in data 28/02/2007

Il Direttore di Segreteria

Dott.ssa Mirella FREDA
